

Civile Ord. Sez. 1 Num. 279 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 09/01/2019

sul ricorso 2841/2015 proposto da:

Calabrese Ernesto, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari n. 11, presso lo studio degli avvocati Valenza Dino e Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giaconia Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Battista Marino Giovanni, Cina' Elisabetta, Ingrassia Giovanni, Prussiani di Elisabetta Cina' & C. s.a.s.;

- intimati -

ord. 1462
2018



avverso la sentenza n. 1173/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso V).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 luglio 2014, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da Ernesto Calabrese avverso la decisione di primo grado, pronunciata dal tribunale della stessa città, la quale aveva respinto le riunite opposizioni a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla BNL s.p.a. contro la Prussiani di Elisabetta Cinà & C. s.a.s. ed i suoi fideiussori, per la somma di € 96,946,69, oltre accessori, quale saldo di rapporti di conto corrente.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: *a)* sussiste l'efficacia probatoria degli estratti conto verso il fideiussore, il quale li contestò soltanto con la comparsa conclusionale; inoltre, l'art. 7 del contratto di fideiussione del 14 ottobre 1999, con clausola espressamente approvata per iscritto, prevede che la prova del debito garantito sia data dalle risultanze delle scritture contabili della banca, ed essa è clausola pienamente valida ed efficace; *b)* il fideiussore risponde per tutte le obbligazioni della società garantita, anche quelle già sorte, come espressamente previsto dal contratto di fideiussione; *c)* non sono fondate le censure alla c.t.u., che ha correttamente esaminato l'intero rapporto; *d)* non si è estinta la fideiussione per preteso omesso invio delle informazioni sul debito, essendosi il fideiussore limitato a chiedere una copia della lettera di fideiussione, trasmessa prontamente dalla banca; *e)* l'importo dell'affidamento è



certo, come constatato dalle stesse verifiche operate dal consulente tecnico d'ufficio, che ha individuato fidi per L. 30.000.000 dal 13 ottobre 1997 al 29 novembre 2000, e per 50.000.000 dal 30 novembre 2000 in poi, nonché l'importo delle spese e delle commissioni come da contratto; f) non sono fondate le doglianze sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, posto che, proprio in considerazione del vizio genetico della medesima, il c.t.u. è stato incaricato di ricostruire la situazione contabile applicando il criterio, dalle parti non contestato, della capitalizzazione prima annuale, quindi trimestrale dal 22 aprile 2000 sino al 13 luglio 2001, ed, infine, dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione per il periodo successivo.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal fideiussore Calabrese, affidato a sei motivi.

Non svolgono difese la banca, né gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso rispettivamente deducono:

1) violazione degli artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata ritenuto tardive le contestazioni agli estratti conto, laddove con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo egli aveva fatto proprie tutte le difese della debitrice principale, la quale a propria volta si era lamentata della mancata prova del credito «*non suffragata neanche dalla documentazione prodotta dalla stessa banca*», da intendere pure come contestazione, dunque, dei predetti estratti conto; ed egli stesso in citazione aveva negato l'esistenza di «*alcuna valida prova, atteso che la documentazione prodotta è inattendibile*», come ribadito pure nella memoria ex art. 180 cod. proc. civ.; inoltre, non sussiste idoneità probatoria del saldaconto; infine, tra le scritture contabili



della banca, che il contratto dichiara efficaci anche verso il fideiussore, non rientrano gli estratti conto;

2) violazione degli artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata ritenuto la fideiussione valida anche per i debiti pregressi della società verso la banca, mentre questa aveva violato i suoi doveri di correttezza e buona fede, omettendo di informarlo circa l'esistenza dei medesimi;

3) violazione degli artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la garanzia fideiussoria estinta in ragione della mancanza di informazioni sul conto debitorio, e ciò in quanto il ricorrente non aveva la possibilità di tenersi informato dell'andamento del conto o di chiedere direttamente informazioni alla Prussiani s.a.s., non avendo più rapporti con i suoi amministratori; inoltre, il ricorrente aveva richiesto all'istituto la copia della fideiussione, con ciò egli, come precisato nell'atto di citazione in opposizione, «attendendosi anche notizie in merito alle obbligazioni garantite»;

4) violazione degli artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata disatteso la censura sulla carenza di certezza del credito portato dal decreto ingiuntivo, sol perché esso era stato meglio accertato in corso di causa mediante c.t.u.;

5) violazione degli artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, perché nessuna capitalizzazione avrebbe dovuto essere conteggiata;

6) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata esaminato il motivo concernente a non ammissione di mezzi di prova orale.

2. – Il primo motivo è infondato.



Tutti gli argomenti che il motivo spende sono privi di pregio.

È ineccepibile la valutazione, operata dalla corte territoriale, circa l'omessa valida contestazione degli estratti conto, in quanto svolta solo in comparsa conclusionale: né l'assunto del ricorrente – il quale pretende di ravvisare detta contestazione ora nel generico rinvio alle difese tutte dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla debitrice principale, ora nella altrettanto vaga confutazione delle altrui produzioni documentali – ha fondamento: ed invero, la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., affinché sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto repute inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali.

Onde, come questa Corte ha già precisato, nel rapporto di conto corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione (Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002, n. 6258).

I rilievi circa l'inidoneità probatoria del c.d. saldaconto sono inconferenti, avendo la sentenza impugnata fondato la decisione sugli estratti conto completi, come esaminati dal consulente tecnico d'ufficio.

Infine, correttamente la sentenza impugnata richiama – quanto alla contestazione circa l'efficacia verso il fideiussore delle scritture contabili bancarie – il precedente di questa Corte, secondo cui perfino il c.d. saldaconto può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito *«tanto più in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti,*



trattandosi di clausola immune da nullità» (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25857): dunque, conclude condivisibilmente il giudice d'appello, tanto più quella clausola ricomprende gli estratti conto afferenti il rapporto del debitore principale ed essi costituiscono prova per il fideiussore.

Giova ancora osservare che nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione – cui possono aggiungersene altre – che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 cod. civ., che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584).

Del resto, come osserva anche il P.G. nelle sue conclusioni, l'art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993 espressamente prevede che le banche possano chiedere il decreto ingiuntivo *«in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido»*, in tal modo considerando l'estratto alla stregua di una scrittura contabile della banca; onde il contratto ha confermato l'equiparazione degli estratti conto alle scritture contabili.

3. – Il secondo motivo è inammissibile, intendendo confutare l'accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e dal medesimo esaurientemente compiuto, circa l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria anche per i debiti già in essere della società verso la banca.

Quanto alla deduzione di violazione, da parte dell'istituto garantito, della clausola generale di correttezza e buona fede, avendo tenuto il fideiussore all'oscuro della preesistenza di debiti societari,

l'assunto è inammissibile in quanto, costituendo circostanza nuova, il ricorso sul punto è aspecifico, omettendo di precisare il luogo ed il tempo dalla previa deduzione.

Invero, va ribadito che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni cui non sia fatto cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

4. – Il terzo motivo è manifestamente infondato.

L'assunto secondo cui rileverebbe, ai fini dell'invocata estinzione della garanzia fideiussoria, la dedotta mancanza di rapporti con l'organo amministrativo della debitrice principale non si iscrive in nessuna previsione normativa, onde va disatteso.

Né ha pregio l'apodittica affermazione secondo cui la richiesta di copia del contratto di fideiussione implica *ex se* quella di informazioni sul rapporto debitorio principale.

5. – Manifestamente infondato pure il quarto motivo, atteso che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è richiesta la prova documentale del credito, mentre, una volta instaurato il giudizio di opposizione, questo è retto dalle ordinarie regole del giudizio ordinario di cognizione, ivi compresa la possibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

6. – Il quinto motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.

Esso, invero, censura la sentenza di primo grado senza che sia adeguatamente dedotta l'avvenuta introduzione della censura stessa in appello, con conseguente inammissibilità del motivo nuovo ed aspecifico, in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., in quanto non deduce in modo idoneo in questa sede il luogo ed il tempo della precedente deduzione al riguardo.

Infine, esso richiama l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. o l'omesso esame di fatto decisivo, senza neppure distinguere i rispettivi presupposti, e la violazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ., senza precisare tuttavia la ragione per la quale dette norme sarebbero state violate.

7. – Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente provveduto ad indicare quali mezzi di prova non sarebbero stati ammessi e poi esaminati in sede di appello.

Invero, anche in ipotesi di *error in procedendo*, secondo principio costante (*e plurimis*, Cass. 30 settembre 2015, n. 19410), l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in tal caso, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'*iter* processuale.

8. – Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre